

**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE**

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24  
E DEL 25 MAGGIO 2026

Al Comune di Sant'Anastasia  
Ufficio Elettorale

**Oggetto: Trasmissione riscontri alle istanze di revisione**

Si trasmettono in allegato i riscontri alle istanze di revisione pervenute allo Scrivente Ufficio dai seguenti candidati alla carica di Consigliere comunale:

- Amico Federico, con prot. n. 17025 del 26/05/2026;
- Pasquale Romano, con prot. n. 17141 del 26/05/2026;
- Filippo Guadagni, con prot. n. 17110 del 26/05/2026;
- Costantino Nisita, con prot. n. 17168 del 26/05/2026;
- Mauro Beneduce, con prot. n. 17178 del 26/05/2026 e prot. n. 17132 del 26/05/2026;
- Saveria Giordano, con prot. n. 17282 del 27/05/2026;
- Ciro Riglia, con prot. n. 17471 del 28/05/2026;
- Valentina Siano, con prot. n. 17427 del 28/05/2026;
- Antonio Pone, con prot. n. 17508 del 28/05/2026;
- Pasquale Pio Auriemma, con prot. n. 18010 del 01/06/2026;
- Raffaele Coccia, con prot. n. 18025 del 01/06/2026;
- Saveria Giordano, con prot. n. 20094 del 18/06/2026.

Si trasmette, inoltre, la verifica d'ufficio effettuata da questo Ufficio Centrale Elettorale per la sezione n.20 con conseguente assegnazione dei voti di preferenza.

Altresì, si chiede che i suddetti provvedimenti siano pubblicati sull'Albo pretorio del Comune di Sant'Anastasia.



Il Presidente dell'Ufficio  
Dott.ssa Giusi Pissitelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pissitelli", written over the typed name of the official.

COMUNE di SANT'ANASTASIA  
PROVINCIA di NAPOLI

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
ELEZIONI COMUNALI DEL  
24-25 maggio 2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

L'Ufficio Centrale elettorale,

considerato che con istanza Prot.n.0017025/2026 del 26.05.2026 **Federico AMICO**, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista "SIAMO ANASTASIANI", ha chiesto a questo Ufficio di accertare l'esistenza di un errore tra i voti di preferenza riportati nei verbali di Sezione, con riferimento alle **Sezioni n.23 e 27**, rispetto a quelli espressi dagli elettori.

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui "è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, "le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali" (in tal senso, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R. Veneto, n. 188/2005; T.A.R. Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che "l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni" (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, ha provveduto a raffrontare i voti di preferenza così come risultanti dai verbali delle **Sezioni nn. 23 e 27** con quelli riportati nelle relative tabelle di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, constatando un'evidente discrasia tra i due documenti, **soltanto con riferimento alla sezione n.23** in quanto nella tabella di scrutinio sono indicati n. 18 voti, mentre nel verbale di Sezione sono riportati n. 8 voti, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'Ufficio assegna al ricorrente nella sezione n.23, il numero complessivo di 18 preferenze individuali. Con riferimento alla Sezione n.27 i dati riportati nei due documenti sono perfettamente coincidenti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da **Federico AMICO**, e per l'effetto assegna al predetto, nella **Sezione n.23**, il **numero complessivo di 18 preferenze individuali**.

Sant'Anastasia, 1.7.2026



Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa Giusi Piscitelli

**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO CENTRALE ELETTORALE**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

letta le istanza, pervenuta a questo Ufficio, del sig. **Pasquale ROMANO**, Prot. n.17141/2026 del 26.05.2026, candidato della lista "SIAMO ANASTASIANI" candidato della lista "CUORE ANASTASIANO" con la quale si richiede il riconteggio delle preferenze espresse in tutte le sezioni elettorali del Comune di Sant'Anastasia;

considerata la genericità delle stesse, stante il carattere meramente esplorativo, non supportate da elementi circostanziati,

P.Q.M.

con riferimento alla menzionata istanza, dichiara il non luogo a provvedere, rimandando alle risultanze di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Mod 51/COM e del suo estratto Mod 52/COM, depositato presso la Segreteria del Comune.

Sant'Anastasia 01.07.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

Dott.ssa Giusi Piscitelli



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Piscitelli", written over the printed text "IL SEGRETARIO".

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Giusi Piscitelli", written over the printed text "Dott.ssa Giusi Piscitelli".

**COMUNE di SANT'ANASTASIA**  
**PROVINCIA di NAPOLI**

**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE**  
**ELEZIONI COMUNALI DEL**  
**24-25 maggio 2026**

**Il Presidente dell'Ufficio Centrale**

L'Ufficio Centrale elettorale, considerato che con istanza Prot.n.0017110/2026 del 26.05.2026, **Filippo GUADAGNI**, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista "AGIRE con Carmine Esposito" ha chiesto a questo Ufficio di accertare l'esistenza di un errore tra i voti di preferenza riportati nel verbale di Sezione, con riferimento alla Sezione n.20, rispetto a quelli espressi dagli elettori.

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui "*è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori*" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, "*le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali*" (in tal senso, vedasi Consiglio di stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R Veneto, n. 188/2005; T.A.R .Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che "*l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni*" (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28

novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, ha provveduto a raffrontare i voti di preferenza così come risultanti dal verbale della **sezione n.20** con quelli riportati nella relativa tabella di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, constatando che un' evidente discrasia tra i due documenti, in quanto nella tabella di scrutinio sono indicati n. 18 voti, mentre nel verbale di Sezione sono riportati n. 0 voti, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'Ufficio assegna al ricorrente nella sezione n.20, il numero complessivo di 18 preferenze individuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da **Filippo GUADAGNI**, e per l'effetto assegna al predetto, nella Sezione n. 20, il numero complessivo di 18 preferenze individuali.

Nola, 1.7.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa Giusi Piscitelli



**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO CENTRALE ELETTORALE**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

letta l'istanza, pervenuta a questo Ufficio, del sig. **Costantino NISITRA**, Prot. n.17168/2026 del 26.05.2026, candidato della lista "SVOLTA ANASTASIANA" con la quale si chiede il riconteggio delle schede di votazione relative a tutte le sezioni elettorali del Comune di Sant'Anastasia;

considerato che, ai sensi dell'art. 72 D.P.R. n.570/60, nessun riesame delle schede può essere effettuato dall'Ufficio Centrale,

P.Q.M.

con riferimento alle menzionate istanze, dichiara il non luogo a provvedere, rimandando alle risultanze di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Mod 51/COM e del suo estratto Mod 52/COM, depositato presso la Segreteria del Comune.

Sant'Anastasia 01.07.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

Dott.ssa Giusi Piscitelli



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

COMUNE di SANT'ANASTASIA  
PROVINCIA di NAPOLI

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
ELEZIONI COMUNALI DEL  
24-25 maggio 2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

L'Ufficio Centrale elettorale,

considerato che con istanza Prot.n.0017132/2026 del 26.05.2026, e successiva integrazione Prot.n. 0017178/2026, **Mauro BERNEDUCE**, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista "AGIRE con Carmine Esposito", ha chiesto a questo Ufficio di accertare l'esistenza di un errore tra i voti di preferenza riportati nel verbale di Sezione, con riferimento alla **Sezione n.20**, rispetto a quelli espressi dagli elettori.

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui "è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, "le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali" (in tal senso, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R. Veneto, n. 188/2005; T.A.R. Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che "l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni" (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, ha provveduto a raffrontare i voti di preferenza così come risultanti dal verbale della **sezione n.20** con quelli riportati nella relativa tabella di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, constatando una evidente discrasia tra i due documenti, in quanto nella tabella di scrutinio sono indicati n. 21 voti, mentre nel verbale di Sezione sono riportati n. 0 voti, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'Ufficio assegna al ricorrente nella sezione n.20, il numero complessivo di 21 preferenze individuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da **Mauro BERNEDUCE**, e per l'effetto assegna al predetto, nella **Sezione n. 20**, **il numero complessivo di 21 preferenze individuali**.

Sant'Anastasia, 1.7.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa Giusi Piscitelli

IL SEGRETARIO



**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO CENTRALE ELETTORALE**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

letta l'istanza, pervenuta a questo Ufficio, della sig.ra **Saveria GIORDANO**, Prot. n.17282/2026 del 27.05.2026, candidato della lista "AGIRE con Carmine ESPOSITO" con la quale si chiede il riconteggio delle schede di votazione relative a tutte le sezioni elettorali del Comune di Sant'Anastasia;

considerato che, ai sensi dell'art. 72 D.P.R. n.570/60, nessun riesame delle schede può essere effettuato dall'Ufficio Centrale,

P.Q.M.

con riferimento alla menzionata istanza, dichiara il non luogo a provvedere, rimandando alle risultanze di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Mod 51/COM e del suo estratto Mod 52/COM, depositato presso la Segreteria del Comune.

Sant'Anastasia 01.07.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

Dott.ssa Giusi Piscitelli

IL SEGRETARIO



**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO CENTRALE ELETTORALE**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

letta l'istanza, pervenute a questo Ufficio, del sig. **Ciro RIGLIA**, Prot. n.17471/2026 del 28.05.2026, candidato della lista "AVANTI", candidato della lista "AVANTI" con la quale, nell'evidenziare difformità tra i dati pubblicati sul portale ELIGENDO del Ministero degli Interni e quelli riscontrati durante lo scrutinio, si chiede, all'uopo di rettificare il dato;


premesso che i dati immessi sul portale ELIGENDO hanno valore puramente informativo, provvisorio e statistico;

considerato che l'unico documento ufficiale è il verbale di proclamazione dell'Ufficio Centrale redatto, al termine delle operazioni di cui agli artt. 72 e 74 del D.P.R n.570/60 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 ;

P.Q.M.

con riferimento alla menzionata istanza, dichiara il non luogo a provvedere, rimandando alle risultanze di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Mod 51/COM e del suo estratto Mod 52/COM, depositato presso la Segreteria del Comune.


Sant'Anastasia 01.07.2026

IL SEGRETARIO  




Il Presidente dell'Ufficio Centrale

Dott.ssa Giusi Piscitelli



**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO CENTRALE ELETTORALE**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

letta l'istanza, pervenuta a questo Ufficio, della sig.ra **Valentina SIANO**, Prot. n.17427/2026 del 28.05.2026, candidata della lista "AVANTI" con la quale, nell'evidenziare difformità tra i dati pubblicati sul portale ELIGENDO del Ministero degli Interni e quelli riscontrati durante lo scrutinio, si chiede, all'uopo di rettificare il dato;


premesso che i dati immessi sul portale ELIGENDO hanno valore puramente informativo, provvisorio e statistico;

considerato che l'unico documento ufficiale è il verbale di proclamazione dell'Ufficio Centrale redatto, al termine delle operazioni di cui agli artt. 72 e 74 del D.P.R n.570/60 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 ;

P.Q.M.

con riferimento alla menzionata istanza, dichiara il non luogo a provvedere, rimandando alle risultanze di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Mod 51/COM e del suo estratto Mod 52/COM, depositato presso la Segreteria del Comune.


Sant'Anastasia 01.07.2026

IL SEGRETARIO  




Il Presidente dell'Ufficio Centrale

Dott.ssa Giusi Piscitelli



COMUNE di SANT'ANASTASIA  
PROVINCIA di NAPOLI

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
ELEZIONI COMUNALI DEL  
24-25 maggio 2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

L'Ufficio Centrale elettorale,

considerato che con istanza Prot.n.0017508/2026 del 28.05.2026 **Antonio PONE**, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista "PARTITO DEMOCRATICO" ha chiesto a questo Ufficio di accertare l'esistenza di un errore tra i voti di preferenza riportati nel verbale di Sezione, con riferimento alla Sezioni nn. 3, 10, 16, 17 e 28, rispetto a quelli espressi dagli elettori.

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui "è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, "le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali" (in tal senso, vedasi Consiglio di stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R. Veneto, n. 188/2005; T.A.R. Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che "l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni" (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, ha provveduto a raffrontare i voti di preferenza così come risultanti dai verbali delle Sezioni nn.3,10,16,17,28, con quelli riportati nelle relative tabelle di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, constatando che alcuna discrasia emerge in quanto entrambi i documenti riportano il medesimo numero di preferenze in favore del candidato PONE.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto **Antonio PONE**.

Sant'Anastasia, 1.7.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa **Giusi Piscitelli**

IL SEGRETARIO



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giusi Piscitelli", written over the typed name of the President of the Central Electoral Office.

**COMUNE DI SANT'ANASTASIA**  
**UFFICIO CENTRALE ELETTORALE**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DEL 24 E 25 MAGGIO 2026**

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

letta l'istanza, pervenuta a questo Ufficio, del sig. **Pasquale Pio AURIEMMA**, Prot. n.18010/2026 del 01.06.2026, candidato della lista "CUORE ANASTASIANO" con la quale si richiede il riconteggio delle preferenze espresse in tutte le sezioni elettorali del Comune di Sant'Anastasia;

considerata la genericità della stessa, stante il carattere meramente esplorativo, non supportata da elementi circostanziati,

P.Q.M.

con riferimento alla menzionata istanza, dichiara il non luogo a provvedere, rimandando alle risultanze di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Mod 51/COM e del suo estratto Mod 52/COM, depositato presso la Segreteria del Comune.

Sant'Anastasia 01.07.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

Dott.ssa Giusi Piscitelli



IL SEGRETARIO



COMUNE di SANT'ANASTASIA  
PROVINCIA di NAPOLI

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
ELEZIONI COMUNALI DEL  
24-25 maggio 2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

L'Ufficio Centrale elettorale,

considerato che con istanza Prot.n. 0018025/2026 del 01.06.2026 **Raffaele COCCIA**, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista "PARTITO DEMOCRATICO", ha chiesto a questo Ufficio di accertare l'esistenza di un errore tra i voti di preferenza riportati nel verbale di Sezione, con riferimento alla **Sezione n.16** rispetto a quelli espressi dagli elettori.

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui "è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, "le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali" (in tal senso, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R. Veneto, n. 188/2005; T.A.R. Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che "l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni" (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, ha provveduto a raffrontare i voti di preferenza così come risultanti dal verbale della **sezione n.16** con quelli riportati nella relativa tabella di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, constatando un'evidente discrasia tra i due documenti, in quanto nella tabella di scrutinio sono indicati n. 15 voti, mentre nel verbale di Sezione sono riportati n. 5 voti, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'Ufficio assegna al ricorrente nella sezione n.16, il numero complessivo di 15 preferenze individuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da **Raffaele COCCIA**, e per l'effetto assegna al predetto, **nella Sezione n. 16, il numero complessivo di 15 preferenze individuali.**

Sant'Anastasia, 1.7.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa Giust. Piscitelli

IL SEGRETARIO



**COMUNE di SANT'ANASTASIA**  
**PROVINCIA di NAPOLI**  
**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE**  
**ELEZIONI COMUNALI DEL**  
**24-25 maggio 2026**  
**Il Presidente dell'Ufficio Centrale**

L'Ufficio Centrale elettorale,

considerato che con istanza Prot.n. 0020094/2026 del 18.6.2026 **Saveria GIORDANO**, candidata alla carica di consigliere comunale per la lista "Agire con Carmine Esposito, ha chiesto a questo Ufficio di accertare l'esistenza di un errore tra i voti di preferenza riportati nel verbale di Sezione, con riferimento alle **Sezioni nn.20, 21, 22, 25** rispetto a quelli espressi dagli elettori, specificamente la ricorrente evidenziava che nella Sezione n.20 fossero stati espressi n. 11 voti di preferenza in suo favore mentre nel verbale erano indicati n.5 voti, nella Sezione n.25 fossero stati espressi n. 18 preferenze mentre nel verbale di Sezione erano riportati n.8 voti, nelle Sezioni nn. 21 e 22 il verbale riportava n.2 voti di preferenza in meno rispetto alle tabelle di scrutinio.

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui "è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori" (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, "le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali" (in tal senso, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R. Veneto, n. 188/2005; T.A.R. Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che "l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni" (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, ha provveduto a raffrontare i voti di preferenza così come risultanti dal verbale delle **Sezioni nn. 20, 21, 22 e 25** con quelli riportati nelle relative tabelle di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, constatando un' evidente discrasia soltanto con riferimento alle Sezioni nn. 20 e 25, in quanto:

-nella Sezione n. 20, nella tabella di scrutinio sono indicati n. 12 voti, mentre nel verbale di Sezione sono riportati n. 5 voti;

-nella Sezione n. 25, nella tabella di scrutinio sono indicati n.18 voti, mentre nel verbale di Sezione sono indicati n.8 voti.

Nelle Sezioni n.20 e 21 i voti riportati nelle tabelle di scrutinio e nei verbali di sezione sono perfettamente coincidenti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da **Saveria GIORDANO**, e per l'effetto assegna alla candidata nella **Sezione n.20, il numero complessivo di n.12 voti di preferenza** e nella **Sezione n.25 il numero complessivo di n.18 voti di preferenza**.

Nola, 1.7.2026

IL SEGRETARIO



Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa Giusi Piscitelli

COMUNE di SANT'ANASTASIA  
PROVINCIA di NAPOLI

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
ELEZIONI COMUNALI DEL  
24-25 maggio 2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale

L'Ufficio Centrale elettorale,

considerato che, dall'esame di altri ricorsi, questo Ufficio ha constatato nella **Sezione n.20** evidenti discrasie tra i voti di preferenza riportati nel verbale di sezione e quelli indicati nella tabella di scrutinio con riferimento ai candidati **Emilio Antonio DI FIANDRA, Salvatore IANNELLI, Luisa IANNUCCI, Maria Rosaria MINIERI, Salvatore RULLO, Nicola Giovanni SAETTA, Ciro TERRACCIANO.**

Considerato che l'ufficio Centrale, nel procedere alle operazioni ad esso demandate dagli artt. 72 e 74 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, registra i dati risultanti dai verbali redatti dai presidenti di sezione e trasmessi a questo Ufficio senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

Rilevato che nell'espletamento di tale incarico l'Ufficio Centrale può avvalersi sia del verbale delle operazioni che delle tabelle di scrutinio, con prevalenza, in caso di contrasto, di queste ultime (cfr. C. St. 984/2022, secondo cui *"è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori"* (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484 e, da ultimo, C. St. n. 639 dell'1.10.2025).

Considerato che per giurisprudenza amministrativa costante, difatti, *"le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali"* (in tal senso, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; id., 17 febbraio 1999 n. 167; id., 13 febbraio 1998 n. 167; T.A.R. Veneto, n. 188/2005; T.A.R. Puglia, Bari, n. 5089/2004; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; id., Sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539).

Considerato in aggiunta che *"l'art. 72 del D.P.R. n. 570/1960, nel conferire all'Ufficio elettorale centrale il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello jus corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni, procedendo, anche sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni"* (T.A.R. Campania, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2001 n. 5075; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 maggio 2000 n. 82; T.A.R. Veneto, I Sez., 27 ottobre 1999 n. 1759).

Tenuto conto di quanto precede, pertanto, questo Ufficio, raffrontando i voti di preferenza così come risultanti dal verbale della **sezione n.20** con quelli riportati nella relativa tabella di scrutinio, nella disponibilità di quest'Ufficio, ha riscontrato discordanze con riferimento ai candidati della Lista "AGIRE con Carmine Esposito" di seguito indicati:

**Emilio Antonio DI FIANDRA:**

voti riportati nel verbale di sezione: 3  
voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 0;

**Salvatore IANNELLI**

voti riportati nel verbale di sezione: 4  
voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 5

**Luisa IANNUCCI**

voti riportati nel verbale di sezione: 1  
voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 4

**Maria Rosaria MINIERI**

voti riportati nel verbale di sezione: 0  
voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 1

**Salvatore RULLO**

voti riportati nel verbale di sezione: 8

voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 0

**Nicola Giovanni SAETTA**

voti riportati nel verbale di sezione: 3

voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 8

**Ciro TERRACCIANO**

voti riportati nel verbale di sezione: 8

voti riportati nelle tabelle di scrutinio: 3

P.Q.M.

d'ufficio, nella Sezione n.20, provvede alla seguente assegnazione dei voti di preferenza:

al candidato **Emilio Antonio DI FIANDRA** assegna **n. 0 voti di preferenza;**

al candidato **Salvatore IANNELLI** assegna **n. 5 voti di preferenza;**

alla candidata **Luisa IANNUCCI** assegna **n.4 voti di preferenza;**

alla candidata **Maria Rosaria MINIERI** assegna **n.1 voti di preferenza;**

al candidato **Salvatore RULLO** assegna **n. 0 voti di preferenza;**

al candidato **Nicola Giovanni SAETTA** assegna **n.8 voti di preferenza;**

al candidato **Ciro TERRACCIANO** assegna **n.3 voti di preferenza;**

Sant'Anastasia, 1.7.2026

Il Presidente dell'Ufficio Centrale  
Dott.ssa Giusi Piscitelli



IL SEGRETARIO

